



ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE.

10-5-88
09268
1A
50200

N. 46.212/4.475 di repertorio

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1988 millenovecentoottantotto addì 21 ventuno aprile.

In Milano, nella casa in Via S. Marta n. 19.

Avanti a me Dott. Luigi Prinetti Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano e senza l'assistenza dei testimoni avendo le parti dichiarato di rinunciarvi d'accordo fra loro e con me Notaio.

Sono personalmente comparsi:

il sig. Giuseppe Faina nato a Perugia il 15 agosto 1938 e domiciliato a Milano via Amedei n. 11, dirigente d'azienda, nella qualità di Amministratore Delegato della SECIT S.p.A. Società Ecologica Italiana con sede in Milano viale Ortles n. 52, col capitale di Lire 1.500.000.000 un miliardo cinquecentomilioni iscritta presso il Tribunale di Milano ai numeri 149280/3687/30 ed in rappresentanza della stessa munito dei poteri per quanto infra in base a delibera Consigliare in data 19 novembre 1985;

il sig. avv. Cesare Marescotti nato a Milano il 25 ottobre 1924 e domiciliato a Milano Via S. Marta

n. 19, nella qualità di Presidente del Consiglio
di Amministrazione della "Saceccav Depurazioni SAC
S.p.A." con sede in Milano via S. Marta n. 19, col
capitale di Lire 1.000.000.000 un miliardo, iscritti
presso il Tribunale di Milano ai numeri 224800/609
50 e in rappresentanza della stessa munito dei po-
teri per quanto infra in base a delibera consigli-
re in data 30 aprile 1987;

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo i quali

premettono

che esiste con sede in Milano Piazza Diaz n. 2 l'Associazione U.I.D.A. (Unione Imprese Difesa Ambiente);

che gli associati della stessa nell'assemblea del 22 marzo 1988 _____ hanno deliberato di formalizzare la costituzione di detta Associazione con l'approvazione in atto notarile di un adeguato statuto demandando ai comparenti l'incarico relativo;

ciò premesso

con il presente atto dichiarano di costituire l'Associazione denominata

Associazione U.I.D.A. (Unicne Imprese Difesa Ambiente)

_____ con sede in Milano Piazza Diaz n. 2 avente lo scopo e le caratteristiche di cui allo statuto che la reggerà e che firmato dalle parti e da me Notaio ~~si~~ si allega sotto A quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

I comparenti dichiarano che attualmente sono membri del Consiglio Direttivo i Signori Giuseppe Faina Presidente, Gianni Dondi, Giuseppe Mantellini e Pierfilippo Toniolo Augier Vice Presidente, Cesare Marescotti Tesoriere, Aldo Sammartano, Paolo Taidelli, Carlo Gorio, Antonio Amoruso, Luciano Coccagna,

Anselmo Frigerio, Piero Marchelli, Giuliano Cocchi,
Gian Gualberto Ceccoli, Piergiorgio Vigliani, Maria
Teresa Moretto, Giuseppe Zaccheria, Pasquale Montano
Gianfelice de Molfetta.

Le spese, imposte e tasse del presente atto sono a
carico dell'Associazione.


Di quest'atto io Notaio ho dato lettura unitamente
all'allegato alle parti che lo approvano e con me
sottoscrivono.

Consta il presente atto di due fogli scritti su qua-
tro pagine e mezza in parte a macchina con nastro
indelebile da persone di mia fiducia e in parte da
mia mano.

F.to Giuseppe Faina

Cesare Marescotti

Luigi Prinetti





STATUTO U.I.D.A.

Art. 1) Fra le aziende che operano nell'ambito della difesa dell'ambiente è costituita un'Associazione denominata Ass. U.I.D.A. (Unione Imprese Difesa Ambiente).

L'U.I.D.A. ha sede in Milano, Piazza Diaz 2, presso l'Associazione Nazionale Industria Meccanica Affine (A.N.I.M.A.) e può costituire uffici operativi in altri Comuni della Repubblica.

Dell'U.I.D.A. possono far parte le aziende che, avendo i requisiti voluti dal presente statuto, operano nell'ambito della difesa dell'ambiente.

Le aziende operanti nello stesso settore possono formare, in seno all'U.I.D.A., gruppi settoriali permanenti (G.S.P.) per lo studio dei problemi del settore.

Art. 2) SCOPI DELL'U.I.D.A.

L'U.I.D.A. esclude dalla propria attività ogni fine di lucro; ha come scopo istituzionale l'esame, lo studio e la risoluzione dei problemi generali e specifici della difesa dell'ambiente, e l'assistenza alle imprese associate per quanto possa interessare la loro attività, compresa la rappresentanza della categoria presso le Autorità e gli Enti centrali e periferici.

In particolare l'U.I.D.A. espletterà i seguenti compiti:

a) Intervenire in tutte le sedi nazionali ed internazionali per lo studio e la soluzione dei problemi delle aziende operanti nei settori ecologici in particolare, e della tutela dell'ambiente in generale.

b) Esercitare nell'ambito nazionale ed internazionale, presso tutte le Autorità e gli Enti competenti, il patrocinio degli interessi generali della categoria e quelli dei gruppi settoriali cui appartengono gli associati.

c) Coordinare l'attività dei gruppi settoriali permanenti.

d) Promuovere la promulgazione di leggi o l'emana-
zione di norme, regolamenti e disposizioni interes-
santi la categoria e/o i gruppi settoriali.

e) Promuovere incontri con Autorità, Enti, Associa-
zioni od altri, per l'esame e la soluzione dei pro-
blemi del settore, con particolare riguardo a quel-
li della ricerca, della sperimentazione, delle
leggi e disposizioni vigenti e di quelle da promuo-
vere.

f) Sviluppare rapporti con Associazioni estere si-
milari, con particolare riguardo ai Paesi della

CEE, attivando scambi culturali e d'informazioni tecniche, economiche, e legislative.

g) Fornire alle ditte aderenti assistenza, consulenza, informazioni.

h) Partecipare e promuovere Convegni, Mostre, ed altre manifestazioni.

Art. 3) ORGANI DELL'U.I.D.A.

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo (più avanti denominato C.D.)
- Il Comitato di Presidenza (più avanti denominato C.P.)
- Il Presidente
- Il Vice Presidente o i Vice Presidenti
- Il Tesoriere
- Il Comitato dei Probiviri (più avanti denominato C.P.V.)
- I Gruppi Settoriali Permanenti (più avanti denominati G.S.P.)
- I Rappresentanti Regionali.

Art. 4) ASSEMBLEA: COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

L'assemblea dell'U.I.D.A. è costituita dai legali rappresentanti delle aziende associate o loro delegati; ciascuno di essi ha facoltà di farsi sostit-

tuire in Assemblea da persona appositamente delegata per iscritto, purchè si tratti di legale rappresentante di altra azienda associata all'U.I.D.A. o del delegato di quest'ultimo.

In ogni caso non è consentito ad una sola persona di rappresentare più di tre associate.

L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Presidente, almeno una volta all'anno, oppure in tutti i casi in cui ne sia fatta richiesta almeno da un quinto delle aziende associate all'U.I.D.A., aventi iscrizione valida ed operante al momento della richiesta.

Salvo i casi di urgenza (in cui il termine può essere ridotto a otto giorni), la convocazione deve avvenire per iscritto mediante lettera raccomandata, telex o telegramma, da spedirsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, e dovrà contenere l'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni è necessario, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei voti (metà più uno) delle aziende associate all'U.I.D.A., mentre in seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti delle aziende presenti.

La seconda convocazione, salvo che non sia diversa-



mente indicato nell'avviso, si intende fissata per un'ora dopo quella della prima.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza da un Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.

Le delibere vengono prese, per voto palese, a maggioranza assoluta dei votanti, e cioè senza tenere conto degli astenuti.

Le votazioni potranno avvenire anche per scrutinio segreto; questo sistema deve essere adottato caso per caso dall'Assemblea.

In caso di parità la votazione viene ripetuta ed in caso di ulteriore parità prevale il voto del Presidente.

Le delibere di Assemblea U.I.D.A., prese in conformità al presente Statuto, obbligano tutti gli associati all'U.I.D.A..

Art. 5) ASSEMBLEA: SUOI COMPITI

L'Assemblea dell'U.I.D.A. ha i seguenti compiti:

- a) Fissare il numero dei membri elettivi del Consiglio Direttivo (C.D.); numero che non potrà essere inferiore a cinque.
- b) Nominare i membri del C.D. nel numero fissato al punto a).
- c) Nominare i componenti del Comitato dei Probivi-

ri.

d) Nominare tre Rappresentati, delegati ai rapporti con gli Enti locali della Repubblica Italiana, uno per il Nord, uno per il Centro ed uno per il Sud e le Isole, detti anche Rappresentanti Regionali.

I tre Rappresentanti Regionali fanno parte di diritto del C.D..

e) Nominare, eventualmente, un Presidente onorario, scelto anche al di fuori delle ditte associate all'U.I.D.A..

f) Fissare le direttive di massima per l'attività dell'U.I.D.A., in riferimento agli obbiettivi dell'Associazione e dei G.S.P..

g) Trattare i problemi di carattere generale pertinenti all'attività dell'U.I.D.A..

h) Deliberare sui rendiconti finanziari predisposti dal C.D..

i) Ratificare il preventivo gestionale che il C.D. è tenuto a presentare entro il 31 ottobre di ogni anno per l'esercizio ordinario successivo.

l) Fissare l'entità delle contribuzioni associative specifiche a carico delle Associate e le modalità di esazione.

m) Delegare di volta in volta proprie funzioni al C.D., escluse quelle di cui alle lettere a-b-f-g-

h-i-l-m-o-p.

n) Enunciare criteri di carattere generale di valutazione dei requisiti elencati all'art. 22 comma b) per i richiedenti l'iscrizione.

o) Deliberare modifiche o aggiunte al presente statuto.

Per tali delibere è necessaria la presenza di almeno due terzi dei voti delle Associate e la maggioranza assoluta dei voti presenti.

p) Fissare, eventualmente, parametri correttivi a modifica della proporzionalità tra i voti assembleari ed il numero dei dipendenti delle Associate.

Art. 6) CONSIGLIO DIRETTIVO: COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

Il C.D. U.I.D.A. è costituito dai Consiglieri elettivi in numero non inferiore a cinque, nonché dai membri di diritto rappresentati dai Presidenti dei G.S.P. e dai tre Rappresentanti regionali.

I Consiglieri elettivi durano in carica due anni e possono essere rieletti al massimo due volte consecutive, restando pertanto in carica fino ad un massimo di sei anni consecutivi.

La nomina a membro del C.D. U.I.D.A. è riferita alla Associata all'U.I.D.A.; l'Associata esercita la sua funzione attraverso la persona che, per que-

sto scopo e per iscritto, ha delegato quale suo rappresentante:

Quando il rappresentante di una Associata si trova nell'impossibilità di partecipare al C.D., l'Associata può delegare per iscritto altra persona a presenziare e votare in suo nome.

Nel caso dei membri eletti dall'Assemblea, tale persona dovrà far parte della stessa Associata.

Nel caso dei Presidenti dei G.S.P., tale persona potrà anche essere altra Associata del G.S.P. stesso, come da art. 14.

La delega è valida per una sola seduta del C.D..

Decade dalla carica di membro del C.D. quella Associata il cui rappresentante non intervenga, senza giustificato motivo, alle riunioni del C.D. per tre volte consecutive.

La nomina del nuovo Consigliere avviene per cooptazione del C.D. da ratificarsi in Assemblea.

Il C.D. U.I.D.A. si riunirà almeno una volta per trimestre o quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti.

La convocazione deve essere comunicata a mezzo raccomandata, telex o telegramma almeno dieci giorni prima della riunione e dovrà contenere l'ordine del giorno: in caso di urgenza il preavviso può essere

ridotto a tre giorni, con le stesse modalità.

Le riunioni del C.D. sono valide con la presenza di almeno sei componenti.

Le deliberazioni del C.D. sono valide a maggioranza numerica dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 7) CONSIGLIO DIRETTIVO: SUOI COMPITI


Il C.D. U.I.D.A. ha i seguenti compiti:

a) Nominare il Presidente, il Vice Presidente o i Vice Presidenti e il Tesoriere, tutti da scegliere fra i Consiglieri elettivi.

b) Esprimere, con voto palese, il parere sulle richieste di iscrizione, previa verifica dell'esistenza dei requisiti fissati all'art. 22 e dei criteri di carattere generale enunciati dall'Assemblea in base all'art. 5 n) e regolarmente verbalizzati, sentito il parere del o dei G.S.P. a cui l'Azienda ha chiesto di iscriversi.

c) Rimettere, ove non si intenda applicare la norma del comma b) che precede, ogni decisione all'Assemblea, che potrà deliberare anche in deroga ai criteri di ammissibilità richiamati al comma b) od in qualsiasi precedente delibera.

Le delibere dell'Assemblea verranno prese, in questo caso, a maggioranza di tre quarti dei voti pre-



senti.

d) Informare le Associate U.I.D.A. sulle nuove domande di iscrizione accettate.

e) Esplicare per conto dell'Assemblea, quelle funzioni che l'Assemblea stessa potrà di volta in volta delegargli.

f) Dare attuazione alle delibere assembleari, nonchè alle proposte dei Gruppi Settoriali Permanenti, dallo stesso Consiglio esaminate ed approvate.

g) Deliberare e costituire rapporti con altre Associazioni a livello nazionale ed internazionale.

h) Costituire G.S.P. nel campo delle attività della difesa dell'ambiente, quando se ne ravvisi l'opportunità.

i) Approvare i programmi operativi dei G.S.P..

l) Incaricare i Rappresentanti delegati ai rapporti con gli Enti locali ad intervenire su problemi specifici, negli ambiti territoriali di loro competenza.

m) Istituire eventualmente un Comitato Scientifico e/o un Comitato Tecnico, nominando i membri che li costituiscono, fissandone i compiti, le attribuzioni e le remunerazioni.

n) Predisporre il rendiconto finanziario da sotto-

porre all'Assemblea per l'approvazione.

o) Presentare all'Assemblea, entro il 31 ottobre di ogni anno, il preventivo gestionale per l'esercizio ordinario dell'anno successivo, proponendo altresì l'entità delle contribuzioni annuali a carico delle aziende.

p) Indicare, se necessario, uno o più collaboratori esterni ai quali affidare, con un rapporto di prestazione professionale, l'esecuzione di lavori di ricerca, promozione, collegamento od altro, fissati con delibere verbalizzate del C.D. stesso.

q) Promuovere ogni eventuale altro atto od iniziativa, validi al raggiungimento delle finalità dell'U.I.D.A..

r) Costituire, ove ritenuto opportuno, un Comitato di Presidenza (C.P.) al quale delegare compiti operativi continuativi o specifici (per materie o per progetti) secondo quanto indicato all'art. 8, determinandone il numero dei Componenti.

Art. 8) COMITATO DI PRESIDENZA - COSTITUZIONE, FUNZIONAMENTO E COMPITI

Il C.P. U.I.D.A. è costituito dal Presidente e dai Vice Presidenti U.I.D.A..

Per la durata ed il funzionamento del C.P. valgono le stesse norme stabilite per il C.D..

Le riunioni del C.P. sono valide con la presenza di almeno tre componenti.

Le deliberazioni del C.P. sono valide a maggioranza numerica dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

I compiti del C.P. sono fissati con deleghe deliberate dal C.D.; quest'ultimo potrà delegare al C.P. compiti esecutivi continuativi oppure compiti specifici.

Art. 9) PRESIDENTE: SUOI COMPITI

Il Presidente rappresenta l'U.I.D.A. di fronte ai terzi.

Il Presidente U.I.D.A. avvalendosi della collaborazione del e dei Vice Presidenti, provvede a:

- a) Presiedere l'Assemblea, il C.D. e, se costituito, il C.P. dell'U.I.D.A..
- b) Prendere, in caso di improrogabile necessità, decisioni di urgenza, anche se di competenza dell'Assemblea, del C.D. o del C.P., salvo ratifica, rispettivamente entro 30 e 15 giorni.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente U.I.D.A., sarà sostituito, in tutte le sue funzioni, a norma del seguente art. 11.

Art. 10) PRESIDENTE - VICE PRESIDENTI: DURATA IN CARICA

La durata in carica del Presidente e dei Vice Presidenti dell'U.I.D.A. è di due anni e potranno essere rieletti al massimo due volte consecutive.

Art. 11) VICE PRESIDENTI: COMPITI

Nel caso di sua assenza od impedimenti, le funzioni del Presidente dell'Associazione spettano al Vice Presidente o, nel caso di più Vice Presidenti, al Vice Presidente avente maggiore anzianità di carica.


Qualora vi siano più Vice Presidenti con uguale anzianità di carica, le funzioni spettano al più anziano di età.

I Vice Presidenti hanno pure il compito di esplicare i mandati loro affidati dal Presidente o, d'intesa con quest'ultimo, dal C.D. e dal C.P., nei limiti e per la durata previsti da ogni singolo mandato.

Art. 12) TESORIERE

Il Tesoriere viene scelto fra i membri del C.D. e sovrintende alla ordinaria amministrazione del "fondo associativo" e dei "fondi dei gruppi settoriali permanenti" e ne segue particolarmente l'indirizzo amministrativo.

Il Tesoriere verificherà in particolare che le deliberazioni relative alle spese per il funzionamen-



to dell'Associazione e dei G.S.P. siano sempre completate con la indicazione della specifica disponibilità finanziaria.

Art. 13) COMITATO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea nomina un Comitato dei Probiviri (C.P.V.) formato da tre membri effettivi e due supplenti e indica il Presidente del Comitato medesimo scegliendolo tra i membri effettivi; i membri supplenti intervengono in caso di indisponibilità dei membri effettivi.

Il C.P.V. si riunisce su convocazione del suo Presidente in caso di necessità.

Il C.P.V. resta in carica per lo stesso periodo del C.D..

Al C.P.V. sono devolute tutte le controversie tra le Associate, tra gli organi della Associazione e le Associate, anche per quanto indicato all'art. 28.

Il C.P.V. agisce come un Collegio Arbitrale, giudica in via irrituale secondo equità; le sue sentenze sono inappellabili e vincolanti per le parti in causa, per quanto concerne i rapporti interni all'Associazione, mentre hanno valore di pareri "pro-veritate" ad uso del C.D., quando intervengono su argomenti esterni all'Associazione.

Art. 14) GRUPPI SETTORIALI PERMANENTI (G.S.P.)

Le Assemblee dei Gruppi Settoriali Permanenti possono essere indette dai Presidenti degli stessi, dal Presidente o dal Consiglio Direttivo dell'U.I.D.A..

Sono presiedute dai Presidenti del G.S.P..


Per la convocazione, le deliberazioni e quant'altro inerente alle riunioni dei G.S.P., valgono le disposizioni di cui all'art. 4.

Ogni G.S.P. nomina un proprio Presidente, un Tesoriere ed eventualmente un Vice Presidente, che devono essere persone qualificate nello specifico settore, scelte fra i rappresentanti delle aziende associate.

Essi durano in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

I Presidenti dei G.S.P. entrano a far parte del Consiglio Direttivo U.I.D.A..

Essi possono delegare a rappresentarli nelle riunioni del C.D., nel caso di proprio impedimento, altra persona della stessa Associata, o i Vice Presidenti del G.S.P. rispettivi, se nominati, oppure un rappresentante di altra azienda associata al Gruppo, in caso di mancata nomina del Vice Presidente.



I G.S.P. hanno facoltà, per specifiche iniziative del Gruppo, di costituire gruppi di lavoro, deliberando le spese a copertura e fissando contributi e modalità di esazione a carico delle aziende aderenti al G.S.P..

Art. 15) RAPPRESENTANTI REGIONALI

I Rappresentati Regionali hanno i seguenti compiti:

a) Rappresentare, su mandato del C.D. e per problemi specifici, l'U.I.D.A. nei confronti degli Enti Pubblici territoriali nell'ambito del territorio di rappresentanza; ciò in coordinamento con le locali componenti del sistema confederale.

b) Informare il C.D. U.I.D.A. in merito ad ogni attività (leggi, norme, congressi, conferenze, promozioni, iniziative, ecc.) che le Regioni ed i singoli Enti locali, abbiano nel proprio programma.

Art. 16) RAPPORTI CON ALTRE ASSOCIAZIONI

Nell'esercizio delle sue funzioni e per il raggiungimento delle sue finalità, l'U.I.D.A. mantiene rapporti con Enti pubblici e privati, nazionali ed esteri e con altre Associazioni.

In particolare, considerato che fra le originali associate U.I.D.A. sono rappresentate aziende operanti nel settore della meccanica, l'U.I.D.A. -pure nella sua completa autonomia - aderisce storicamen-

te ed istituzionalmente all'A.N.I.M.A. (Associazione
Nazionale Industria Meccanica Varia ed Affine) e
ne condivide i principi e gli scopi.

L'adesione all'U.I.D.A. di una Impresa, qualunque
ne sia il settore merceologico di appartenenza,
comporta pertanto l'iscrizione all'A.N.I.M.A. ed il
versamento della quota relativa.

Nel caso l'A.N.I.M.A. non intenda accettare l'i-
scrizione di un'Impresa all'A.N.I.M.A. stessa,
l'U.I.D.A. ne pagherà comunque all'A.N.I.M.A. la
* quota associativa.

Art. 17) CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E DI GRUPPO

Le aziende associate sono tenute a corrispondere i
contributi associativi all'U.I.D.A., come stabilito
dall'Assemblea, in forza dell'art. 5, lettera 1)
del presente Statuto, nonchè i contributi ai G.S.P.
di appartenenza, come stabilito dall'art. 14 del
presente Statuto.

In caso di ritardo dei versamenti da parte di u-
n'associata, il Tesoriere dell'U.I.D.A. invia al-
l'associata un invito al pagamento, con espresso
significato di costituzione in mora.

Se la posizione non viene regolarizzata entro due
mesi, il Consiglio Direttivo può deliberare la so-
spensione dell'associata inadempiente dal godimento



dei servizi e delle prestazioni dell'U.I.D.A. e dei G.S.P. di appartenenza.

Art. 18) SEDE E SERVIZI

Nella qualità di aderente all'A.N.I.M.A., l'U.I.D.A. stabilisce la sede presso gli uffici dell'A.N.I.M.A. in Milano, Piazza Diaz 2, e dispone dei servizi di Segreteria e di ogni altro Servizio dell'A.N.I.M.A., necessario per il conseguimento degli scopi associativi e per il funzionamento della propria Sede.

Art. 19) COLLABORATORI ESTERNI

Gli incarichi affidati ai collaboratori esterni risulteranno dalle delibere verbalizzate del C.D. di cui all'art. 7, lettera p) e dalle conseguenti specifiche lettere di incarico.

Art. 20) ISCRIZIONI

Il C.D. U.I.D.A. deve dare riscontro scritto alle domande di iscrizione di nuove associate, in conformità all'art. 7, lettera b).

Art. 21) MODALITA' PER L'ISCRIZIONE

L'azienda che chiede l'iscrizione, deve fornire tutte le informazioni atte a comprovare l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 22 e l'ottemperanza ai criteri di carattere generale fissati dall'assemblea dell'U.I.D.A., compilando ed inviando un

questionario tipo.


Art. 22) REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Il C.D. U.I.D.A., per dare riscontro alle domande di iscrizione di nuove Associate, sentito il parere dei G.S.P. interessati, verificherà che queste rispondano ai seguenti requisiti:

- a) Operino direttamente nella difesa dell'ambiente.
- b) Abbiano un adeguato livello di capacità organizzativa, tecnica, finanziaria e di qualificazione professionale, ed operino secondo la corretta etica commerciale; requisiti tutti da valutarsi secondo gli elementi denunciati nei documenti all'uopo richiesti all'azienda.
- c) Presentino un elenco di referenze nel settore, valide e verificabili.
- d) Quando l'Azienda esercita anche altri rami di attività, può aderire all'U.I.D.A. solo per la parte relativa ai settori di cui all'art. 1.

Art. 23) INQUADRAMENTO MULTIPLO

Quando più Aziende fanno parte di un Gruppo di Società, la loro ammissione all'U.I.D.A. è consentita se operano direttamente nell'ambito indicato all'art. 1, se esistono come soggetti giuridicamente autonomi, e se dispongono dei requisiti di cui all'art. 22.



Tuttavia un solo rappresentante per Gruppo di Società può essere eletto come membro del C.D..

Due Rappresentanti di Aziende facenti parte dello stesso Gruppo di Società possono far parte del C.D. U.I.D.A. soltanto nel caso in cui uno sia eletto dall'Assemblea e l'altro faccia parte di diritto del C.D. come Presidente di un G.S.P. o come Rappresentante Regionale.

Le Aziende associate organizzate su base pluridivisionale, qualora intendano essere rappresentate in più G.S.P. devono farne esplicita richiesta, che sarà valutata secondo quanto stabilito all'art. 22; devono inoltre corrispondere una sola quota al "fondo U.I.D.A." e più quote ai "fondi dei G.S.P." per quante sono le iscrizioni richieste.

Queste Aziende sono rappresentate nelle Assemblee dei G.S.P. ma possono avere un solo membro nel C.D. U.I.D.A., indipendentemente dal fatto che sia eletto dall'Assemblea o sia membro di diritto.

Art. 24) DOVERI DELLE AZIENDE ASSOCIATE

Le Aziende associate sono tenute a:

- a) Osservare il presente Statuto e le deliberazioni degli organi U.I.D.A..
- b) Fornire tutte le informazioni richieste dal C.D. U.I.D.A. occorrenti per accertare la permanenza dei

requisiti previsti dall'art. 22.

c) Fornire le informazioni e le notizie che venissero loro richieste dal C.D. al fine del raggiungimento degli scopi associativi.

d) Corrispondere all'U.I.D.A. e all'A.N.I.M.A. improrogabilmente entro il 28 febbraio di ogni anno e nella misura fissata dall'Assemblea, come detto all'art. 5, lettera 1), i contributi associativi.

Art. 25) DECORRENZA E DURATA DELLE ISCRIZIONI

Le iscrizioni decorrono dal 1 gennaio e dal 1 luglio dell'anno in cui la domanda è accolta, a seconda che la procedura per l'iscrizione sia completata nel primo o nel secondo semestre dell'anno.

L'iscrizione è impegnativa per due anni.

Dalla data delle iscrizioni decorrono le obbligazioni contributive.

Trascorso il primo biennio, l'iscrizione si considera tacitamente rinnovata a tempo indeterminato, se non vengono presentate le dimissioni dell'associata, per lettera raccomandata, da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza del biennio.

Le dimissioni hanno effetto dal 31 dicembre o dal 30 giugno, seguenti la data di dimissioni.

Art. 26) PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATA

La qualità di Azienda associata all'U.I.D.A. si



perde:

a) Per volontarie dimissioni, da comunicare con lettera raccomandata.

Le dimissioni non esonerano dagli obblighi sociali.

b) Per la perdita di uno o più requisiti previsti dall'art. 22, con effetto dal 31 dicembre dell'anno in corso al momento della delibera con la quale il C.D. accerti la modificata situazione.

c) Per esclusione dall'U.I.D.A. secondo le modalità previste dall'art. 27, con effetto dal giorno in cui la delibera di esclusione diviene definitiva.

Art. 27) SANZIONI

Il C.D. U.I.D.A. può, con deliberazione motivata, applicare le seguenti sanzioni alle Aziende associate:

a) Censura scritta.

b) Sospensione dall'attività.

c) Esclusione dall'U.I.D.A..

La censura scritta può essere applicata per le inosservanze meno gravi.

La sospensione può essere applicata per un periodo determinato, comunque non superiore a 12 mesi, al

verificarsi di ogni inosservanza dei doveri associativi, non incompatibile con l'iscrizione al-

l'U.I.D.A..

Il C.D. può anche stabilire la sospensione fino ad un congruo termine, contestualmente fissato, per l'adempimento di uno o più obblighi determinati; decorso tale termine, ove non sia stato fatto luogo all'adempimento, il C.D. può, con nuova delibera, tramutare la sospensione in esclusione.

L'esclusione può essere applicata, per grave inosservanza, compresa la mancata corresponsione dei contributi associativi, ovvero per reiterate inosservanze dei doveri di cui all'art. 24, ovvero per gravi motivi, comunque connessi con la qualità di associato e tali da determinare incompatibilità.

Il parere del C.D. U.I.D.A. deve essere espresso dalla maggioranza dei suoi componenti e comunicato per lettera all'Azienda.

Nel procedimento disciplinare è fatto salvo, in ogni caso, il diritto della Azienda interessata ad essere sentita dal C.D. ed a fornire le proprie spiegazioni.

Art. 28) IMPUGNAZIONI

Contro le deliberazioni del C.D. U.I.D.A., nelle materie previste dagli artt. 26 e 27, è ammesso, entro 30 giorni dalla comunicazione all'Azienda interessata, il ricorso al comitato dei Probiviri, di cui all'art. 13.

Art. 29) PERDITA DEI DIRITTI

Con la cessazione della qualità di Associata, per una qualsiasi causa, l'Azienda perde ogni diritto verso l'U.I.D.A., in particolare sul "fondo unionale" e sul "fondo dei G.S.P.", nè può chiedere in restituzione le somme versate per qualsiasi titolo o causa.

Art. 30) SCIoglimento

Lo scioglimento dell'U.I.D.A. può avvenire con delibera dell'Assemblea a maggioranza assoluta dei voti di tutte le Aziende associate.

F.to Giuseppe Faina

Cesare Marescotti

Luigi Prinetti

Copia conforme all'originale in più fogli tutti

numeri delle prescritte firme

Milano, il 10 GIUGNO 1988



Luigi Prinetti